

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI EMENDAMENTO DEL WWF ITALIA AL DECRETO LEGGE N. 90/2008

Considerazioni generali

Il decreto legge 23 maggio 2008 n. 90 (pubblicato sulla G.U. n. 120/2008) - rubricato *“Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”* - si caratterizza per l'introduzione di numerose disposizioni che derogano all'attuale sistema normativo, specie in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo (cfr. art. 2, comma 1, e art. 18 decreto legge). Il tutto giustificato in ragione dello stato di emergenza prorogato dall'art. 19 del decreto legge al 31 dicembre 2009.

L'analisi strettamente giuridica che segue nella prima parte del nostro documento, con precise richieste e proposte di modifiche ed emendamenti, vuole fornire un contributo concreto al miglioramento del testo del DL n. 90/2008, in alcune delle norme che suscitano i maggiori dubbi di legittimità rispetto alla Costituzione ed alle norme europee e di concreta applicabilità riguardo all'impatto che esso ha sull'ordinamento. Profonde sono infatti le deroghe che si introducono al sistema giuridico e non tutte pienamente compatibili con l'assetto costituzionale.

Sono note le osservazioni critiche ed i dubbi avanzati da più parti in questi giorni, ad iniziare da numerosi magistrati che dovranno poi nel concreto applicare buona parte delle nuove norme emanate col DL n. 90/2008.

Nessun può ragionevolmente negare lo stato di eccezione e di straordinarietà che indubbiamente esiste nella gestione dell'emergenza rifiuti in Campania, ma che viene affrontato con una logica che tende ad imporre con ogni mezzo procedure diverse, speciali o addirittura straordinarie rispetto a quelle vigenti sul resto del territorio nazionale e per tutti i cittadini.

Nella prima parte del presente documento vengono trattate le problematiche nodali caratterizzanti il DL n. 90/2008 con le relative osservazioni e proposte di emendamento del WWF Italia:

1. creazione di nuove fattispecie penali (art. 2, commi 5, 9 e 10);
2. istituzione di *aree di interesse strategico nazionale* (art. 2, comma 4)
3. introduzione di norme processuali penali *“speciali”* in materia di competenza sui reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati ambientali (art. 3);
4. l'autorizzazione alla realizzazione di discariche (art. 9, comma 1)
5. la deroga alla procedura ordinaria in materia di VIA (art. 9, comma 5)
6. la riconfigurazione della Commissione tecnica di VIA (art. 7), disposizione del tutto estranea alla tematica disciplinata nel D.L., che per la sua rilevanza riteniamo, comunque, di dover trattare.

Nella seconda parte del documento, costituita da un Allegato, vengono commentati ed emendati gli aspetti tecnici contenuti negli articoli da 5 a 9 del DL n. 90/2008.

1. L'art. 2 e l'applicazione delle nuove fattispecie penali

Il DL sull'emergenza rifiuti introduce all'art. 2, commi 5, 9 e 10 tre nuove fattispecie di reato per punire:

- chi si introduce abusivamente nelle aree e negli impianti connessi all'attività di gestione dei rifiuti (che sono equiparate dal comma 4 ad aree di interesse strategico nazionale), configurando il reato previsto dall'art. 682 CP di ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato (comma 5);
- l'intralcio all'azione di gestione dei rifiuti (equiparato all'interruzione di pubblico servizio, ex art. 340 del CP) (comma 9);
- chiunque distrugge, deteriora, o rende inservibili gli impianti e gli strumenti connessi alla gestione dei rifiuti (ex art. 635 del CP) (comma 10).

Il maggiore motivo di perplessità delle nuove fattispecie incriminatrici riguarda il rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Costituzione). Infatti, il primo comma dell'art. 2 è in coerenza con l'impianto generale del decreto legge e sembra limitare l'efficacia spaziale della norma ai siti della regione Campania individuati dal successivo art. 9 del decreto; e ciò in ragione dello stato emergenziale: *«Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania (1) si provvede all'attivazione dei siti da destinare a discarica, così come individuati nell'art. 9»*.

Da questa ricostruzione ermeneutica ne discenderebbe un diverso trattamento sanzionatorio tra chi si introduce in una discarica in Campania e chi, invece, compie la medesima condotta nelle altre regioni italiane, dove tali impianti non sono qualificati come aree di interesse strategico nazionale. Se da una parte potrebbe sostenersi che trattasi di fattispecie di reato valide in tutto il territorio nazionale (i commi sopra citati recano infatti la dizione tipica «chiunque»), dall'altra sorge il dubbio della limitazione dell'applicazione al solo territorio della Campania. Si veda in particolare il comma 5 che richiama specificatamente le aree di interesse strategico nazionale.

Altri dubbi suscita la tecnica di formulazione delle fattispecie penale da parte del decreto legge. Appaiono, infatti, non perfettamente rispettosi del principio di tassatività e determinatezza le previsioni di reati di mera condotta per il cui perfezionamento è sufficiente la mera esposizione a pericolo del bene protetto. Condotta, d'altra parte, molto difficile da definire, e quindi da reprimere, secondo le nuove fattispecie derivanti dagli artt. 682 e 340 del CP, se si pensi che difficilmente si può equiparare chi impedisce l'accesso o si introduce in un'area militare o chi impedisce od ostacoli la *gestione dei rifiuti*, con chi *rende più difficoltoso* (vedi commi 5 e 9) la disponibilità del bene protetto. Come d'altra parte viene confermato dal professor Stefano Rodotà nel suo intervento su La Repubblica del 27 maggio scorso in cui rileva che tale vaga definizione *«può risolversi in inammissibili restrizioni di diritti costituzionalmente garantiti, come quello di manifestare liberamente»*. Anche se c'è da precisare che può essere fatta salva l'ipotesi di più grave reato per chiunque, mediante violenza su persone o minaccia impedisce o ostacoli la complessiva azione di gestione dei rifiuti

Anche lo stesso bene protetto non è facilmente individuabile. Se tale bene è interesse deve rinvenirsi o almeno nel reato di cui al comma 5 o in una supposta difesa dello Stato, non appare infatti sufficiente una qualificazione per legge di una discarica quale area di interesse strategico



nazionale (vedi punto successivo) se poi tale qualità non è intrinsecamente rinvenibile nella discarica stessa, la quale non ha, oggettivamente, in sé un interesse militare per lo Stato.

Aspetto non secondario e conseguente è poi quello, da più parti sollevato, del ruolo dell'esercito nella *vigilanza e protezione* dei cantieri e dei siti (comma 7) in una funzione, che seppur temperata dalla compresenza delle forze di polizia (i militari devono agire *unitamente* a queste) appare del tutto impropria. C'è da domandarsi come l'esercito possa agire con funzioni di ordine pubblico in una situazione in cui tra l'altro si è in una fase iniziale di prima applicazione di nuove fattispecie penali,

Anche l'ambito di intervento del Sottosegretario di Stato andrebbe meglio definito, quando si pensi che ai commi 6,7, 9, 10, 11, 12 questi può intervenire tout court con attribuzioni e quindi con poteri d'urgenza nella *gestione dei rifiuti*, se non addirittura in campi *anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa* (comma 6). Infine, riteniamo che il comma 6 o che impone l'intesa con il sottosegretario ai rifiuti alle autorità competenti per l'esercizio dei poteri di urgenza, normalmente in capo agli enti locali - costituisca anche una grave e non giustificabile violazione dei poteri degli enti locali campani, che non può essere giustificata neanche dalla pur drammatica situazione igienico-ambientale.

Pertanto, si chiede l'abrogazione dei commi 5, 9 e 10 dell'art. 2 del DL n. 90/2008.

Inoltre, si chiede al comma 6 dell'art. 2 del DL. n. 90/2008 la cancellazione delle parole:

o comunque anche interferenti con la gestione stessa,

Infine, si chiede al secondo periodo del comma 7, dell'art. 2 del DL n. 90/2008 di cancellare la frase conclusiva, dalle parole:

nonché il concorso delle Forze armate....

alle parole:

dei suddetti cantieri e siti.

O in subordine:

la cancellazione del comma 5 dell'art. 2 del DL 90/2008

e

la cancellazione al comma 9 dell'art. 2 delle parole:

o renda più difficoltosa

e l'aggiunta dopo la parola:

chiunque

delle seguenti parole:

mediante violenza su persone o minaccia

2. L'art. 2 e le aree di interesse strategico nazionale

Aspetto specifico che, a nostro parere, non sta avendo il giusto rilievo nel confronto politico-istituzionale, riguarda l'individuazione nella situazione ordinaria dei siti, delle aree e degli impianti per la gestione del ciclo dei rifiuti quali *aree di interesse strategico nazionale* (art. 2, comma 4) in cui far prevalere con ogni mezzo, in deroga alle normative vigenti, il preminente interesse nazionale. Interesse nazionale che dovrebbe essere concepito, seppur con le necessarie e funzionali semplificazioni, nel rispetto del principio di cooperazione e sussidiarietà di cui al Titolo V della Costituzione e dei diritti alla informazione e alla partecipazione dei cittadini (garantiti anche da Convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall'Italia o in particolare la Convenzione di Aarhus - e da numerose Direttive europee), nonché, ovviamente, dei loro diritti costituzionali.

Entrando nel merito dei poteri attribuiti al Sottosegretario di Stato: questi, secondo il DL in esame, ha il potere di attivare i siti da avviare a discarica (individuati come *aree strategiche*), con procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza, anche in deroga alle norme in materia ambientale, paesaggistica e territoriale, di pianificazione del territorio, della difesa del suolo e igienico sanitaria (sono almeno 38 i provvedimenti legislativi e amministrativi nazionali e regionali identificabili con una certa approssimazione all'art. 18 del DL n. 90/2008 cui si intende derogare in tutto o in parte), con l'aggiunta piuttosto debole e pleonastica che sia *«fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente»* (art. 2, comma 1).

Il Sottosegretario, inoltre, *nell'approntamento dei cantieri e dei siti è assistito* dalla forza pubblica e *richiede l'impiego delle forze armate* sulla base anche delle nuove fattispecie di reati legati al ciclo dei rifiuti, concepite in particolare per la difesa delle *aree* e delle attività a queste connesse.

Non basta, il Sottosegretario (oltre ad avere tra le altre attribuzioni speciali riguardo a procedure espropriative di beni immobili e di acquisizione di beni mobili ai fini dell'interesse pubblico) *«provvede a individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario di salvaguardia e di tutela volte ad assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione»* di siti, impianti e aree *«di interesse strategico nazionale»* o ad esse *«comunque connessi»* (art. 2, comma 4).

Quindi, si rischia che si consolidi la percezione e, quel che è peggio, l'interpretazione che nel nostro ordinamento ci possono essere oggi *aree strategiche* e ambiti *connessi*, dove si agisce in deroga alla normativa vigente o addirittura ricorrendo a ulteriori non precisate misure straordinarie, con la concentrazione delle iniziative giudiziarie in una sola Procura (quella di Napoli). Per certi versi questa sembra essere un'ulteriore evoluzione di quella concezione dell'imposizione del preminente interesse nazionale, che a dire il vero con minori forzature, è stata inizialmente sperimentata nel caso delle procedure speciali per le *infrastrutture e insediamenti strategici* per le quali, è bene ricordarlo, il legislatore ha ritenuto opportuno creare, anche in questo caso, un tribunale speciale amministrativo (quello del Lazio).

Ora, non si sottovaluta la pesante ipoteca che pesa sul territorio campano come in altre parti del Paese per la presenza della criminalità organizzata e gli effetti perversi creati dall'inerzia della amministrazione regionale di quelle locali, se non addirittura delle stesse strutture commissariali, ma ci si chiede se, pur nella straordinarietà della situazione campana, non sia bene porsi il problema di come debbano essere comunque rispettate le prerogative costituzionali delle amministrazioni pubbliche diverse da quella statale e i diritti costituzionali dei cittadini e di quali precedenti si creino se si vuole mantenere un'impostazione quale quella prefigurata nel DL in esame..

Pertanto, si chiede la seguente modifica del comma 1 dell'art. 2:

Dopo le parole:

di il Sottosegretario di Stato

Introdurre le parole:

, nel rigoroso rispetto dei diritti costituzionali alla tutela della salute e alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e delle misure specifiche poste a tutela di detti diritti,

Che sostituiscono le seguenti parole che vanno cancellate:

e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente,

Inoltre, si chiede l'abrogazione del comma 4 dell'art. 2 del DL 90/2008

o, in subordine:

la cancellazione delle parole:

comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti...

e del successivo periodo, dalle parole:

per le quali il Sottosegretario di Stato

alle parole:

e l'efficace gestione.

3. L'art. 3 e le modifiche al codice di procedura penale

L'art. 3 è rubricato *Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania* e introduce rilevanti deroghe alle disposizioni del codice di procedura penale e dell'ordinamento giudiziario per la definizione del pubblico ministero e del giudice competente. Dalla lettera della norma si evince, infatti, che tutte le indagini preliminari pendenti nelle undici procure campane per i reati riferiti non solo alla gestione dei rifiuti ma anche di quelli a carattere ambientale, rientrano nella competenza del procuratore di Napoli.

Come si vede, su una procura della Repubblica già oberata da un carico di lavoro assolutamente sovradimensionato rispetto alla attuale dotazione effettiva di magistrati, ed in un contesto in cui nel decreto legge non viene assicurato neppure un termine certo entro il quale adeguare gli organici, verranno a gravare, in via supplementare, migliaia e migliaia di nuovi fascicoli. Appare chiaro come questa formulazione del DL porterà, di fatto, ad una amnistia generalizzata mascherata attraverso una inevitabile prescrizione totale per tutti i reati sui quali la Procura di Napoli è stata dichiarata competente.

Un esempio paradigmatico di come il decreto legge porterà ad un allungamento dei tempi processuali lo offre la previsione contenuta nel comma 6 dell'art. 3. Secondo questa norma, tutte le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del decreto legge, o convalidate da giudice diverso da quello collegiale presso il Tribunale di Napoli (creato dal comma



WWF for a living planet®

2 dell'art. 3), cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del c.p.p..

I PM della Procura di Napoli dovranno quindi chiedere nuovamente l'applicazione delle misure cautelari al GIP (rectius: al Tribunale collegiale in funzione di GIP), duplicando i costi ed il lavoro, con l'ulteriore e serio rischio di vedere, nei fatti, dissequestrate, tante discariche abusive già sequestrate nel territorio regionale campano grazie al valente lavoro della PG e delle Procure locali.

La formulazione del primo comma - *«Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania»* - farebbe propendere per una interpretazione che estenda l'applicazione delle nuove disposizioni processuali oltre che per i reati connessi alla gestione dei rifiuti anche, e in modo indifferenziato, per tutti i reati in materia ambientale. Come hanno già evidenziato i primi commentatori, si verrebbe ad introdurre con decreto legge un sistema processuale penale regionalistico e l'introduzione di tribunali speciali, assolutamente non compatibile con il nostro assetto costituzionale (cfr. art. 102, comma 2, Cost.).

Con riferimento all'art. 12 delle disposizioni preliminari del Codice Civile, la norma va interpretata attribuendo ad essa il senso *«fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore»*. Quanto alla *«connessione»* delle parole l'ultimo comma dell'art. 3 statuisce che tutte le disposizioni presenti nell'articolo *«cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale è emanato il presente decreto»*.

Lo stato emergenziale, come si coglie sia nella rubrica del decreto legge (*«Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania»*), sia al comma 2 dell'art. 1 (*«soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania»*), sia dall'art. 19 (Cessazione dello stato di emergenza prorogato al 31 dicembre 2009) è riferito esclusivamente alla materia dello smaltimento dei rifiuti e non indifferentemente *«alla materia ambientale nella regione Campania»*. E' anche per questo che il legislatore, per fugare qualsiasi dubbio interpretativo, dovrebbe, in sede di conversione, eliminare l'inciso *«ai reati in materia ambientale»* dal comma 1 dell'art. 3.

Abnorme oltre che incostituzionale appare la previsione contenuta nell'ultima frase del comma 2 dell'art. 2: *«Non si applicano le previsioni dell'art. 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale»*.

Con questa disposizione il Governo sottrae d'império alla magistratura e alla polizia giudiziaria campana fino al 31 dicembre del 2009 *«con una evidente disuguaglianza rispetto al resto del territorio nazionale»* uno strumento fondamentale, qual è il sequestro preventivo d'urgenza, per evitare che un reato possa portare a più gravi conseguenze.

Ciò significa, ad esempio, che colto in flagranza di reato in provincia di Avellino, l'abusivo smaltitore di rifiuti non potrà vedersi immediatamente sequestrato camion, carico e fondo da parte della p.g., ma sarà invitato (??) ad attendere che il P.M. di Napoli o alla quale procura è affidata chieda ed ottenga il sequestro da parte del Tribunale collegiale di Napoli in funzione di GIP non previsto dal nostro ordinamento.

Va poi osservato che nel comma 5 si introduce una pesante deroga al principio processuale del cosiddetto *tempus regit actum*. Secondo questo principio, si applicano le regole processuali che sono vigenti nel momento in cui si instaura il giudizio o, più in generale, il procedimento penale. Viceversa il comma 5 estende l'applicazione dei commi 1 e 2 anche per quei procedimenti che sono stati già instaurati per i quali però si è ancora nella fase delle indagini preliminari non essendoci



WWF for a living planet®

ancora stata la citazione a giudizio o la richiesta di rinvio a giudizio, che costituiscono il concreto esercizio dell'azione penale. Di fatto quindi gli effetti dei commi 1 e 2 sono fatti retroagire anche per i procedimenti già avviati.

Infine, risulta essere ad una prima lettura ridondante e pleonastico, vista la giurisprudenza consolidata, che si stabilisca al comma 8 che le aree individuate dal Sottosegretario di Stato *possano essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrano gravi indizi di reato, sempreché il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non sia altrimenti contenibile*. Infatti, in questo specifico caso, come in altri, è in capo al magistrato la discrezionalità e l'autonomia dell'azione penale che, naturalmente, tiene in considerazione il contesto in cui questa viene esercitata a tutela di diritti costituzionali. A meno che il legislatore non intenda trasmettere, con questa norma, una sollecitazione impropria alla magistratura (come sembra emergere anche dalle reazioni alle recentissime risultanze dell'inchiesta sulle gestioni commissariali), perché limiti il suo potere di intervento.

Pertanto, si chiede l'abrogazione dell'art. 3 del DL n. 90/2008.

O in subordine:

Si chiede, innanzitutto, di cancellare al comma 1 dell'art. 3 del DL n. 90/2008 le seguenti parole:

oí ed ai reati in materia ambientaleí ö.

Si chiede, altresì, di cancellare l'ultima frase del comma 2 dell'art. 4 del DL n. 90/2008:

Non si applicano le previsioni dell'art. 321, comma 3-bis, del codice di procedura penaleö.

Si chiede, inoltre, di abrogare il comma 5 e il comma 6 dell'art. 3 del DL n. 90/2008.

Si chiede, infine, di cancellare al comma 8 dell'art. 3 del DL n. 90/2008 l'intero ultimo periodo dalle parole:

oí nonché quelle individuateí ö

alle parole:

oí non sia altrimenti contenibile.ö

4. L'art. 9 e le procedure autorizzative delle discariche

L'art. 9 (*Discariche*) che qui si commenta è quello che, a parere di chi scrive, presenta i maggiori aspetti di problematicità quanto alla sua compatibilità con l'ordinamento sia interno che comunitario.

Il comma 1 autorizza la realizzazione dei siti da destinare a discarica provvedendo altresì ad individuare non solo il Comune, ma definendo anche la località.

L'autorizzazione e l'individuazione di un sito da destinare a discarica non possono essere compiuti da un atto normativo generale ed astratto qual è un decreto legge. Tale funzione



WWF for a living planet®

autorizzatoria e di individuazione non può che essere svolta da un provvedimento amministrativo assunto a seguito di una, seppure sommaria, valutazione degli interessi concorrenti. Solo all'atto amministrativo, infatti, può essere demandata la cura in concreto dell'interesse pubblico definito dal legislatore.

Ebbene, il comma 1 dell'art. 9 sembra superare la tradizionale distinzione, anche costituzionale, tra atto normativo e atto amministrativo profilandosi in questo modo una illegittima confusione tra poteri.

Nel caso specifico il legislatore non solo individua i comuni ma localizza esattamente l'area. Cosa che ad un atto normativo generale ed astratto non è consentito. Al pari non è consentito ad un atto normativo di sostituirsi ad un provvedimento amministrativo autorizzatorio.

D'altra parte il precedente decreto legge n. 61/2007 che pure (art. 1, comma 1) definiva i siti da destinare a discarica, si limitava ad individuare i comuni (Serre, Savignano Irpino, Terzigno, Sant'Arcangelo Trimonte) ma non provvedeva, coerentemente con la sua natura generale ed astratta, alla precisa definizione dell'area.

Cosa che invece fa il decreto legge n. 90/2008 il quale, a mero titolo di esempio, non si limita all'individuazione del Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN) ma ubica il sito in località Nocecchie. Lo stesso dicasi per gli altri siti individuati dallo stesso art. 9. Fatto questo che aggrava e accentua la confusione sopra richiamata.

Pertanto, si chiede al comma 1 dell'art. 9 del DL n. 90/2008 di cancellare l'individuazione delle località, che segue dopo un trattino l'individuazione dei Comuni.

5. L'art. 9 e la procedura di Valutazione di Impatto ambientale

Altro aspetto che non può non suscitare serie e gravi perplessità, è dato da quanto disposto al comma 5 dell'art. 9. In questo comma viene disciplinata una procedura di valutazione di Impatto Ambientale relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli altri impianti riguardanti lo smaltimento dei rifiuti (e quindi non delle sole discariche come farebbe desumere la collocazione nell'articolato di questa specifica disposizione), in deroga al D.Lgs. n. 152/2006 in ragione, si presume, dello stato emergenziale.

Ora, risulta di tutta evidenza, come vedremo qui di seguito, che, grazie alle disposizioni del DL n. 90/2008 (art. 9, comma 5), la procedura pur *semplificatissima* di VIA da questo prevista non può che concludersi con un giudizio positivo, stravolgendone la funzione di vaglio tecnico dei possibili impatti a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Infatti, nel decreto si stabilisce che la procedura di valutazione di impatto ambientale debba concludersi in 7 giorni (meno di 1/10 del tempo, 90 giorni, previsto dalla procedure semplificate che regolano oggi in Italia le Conferenze di servizi) e comunque, nel caso di inerzia o di parere negativo, la questione viene demandata in successivi 7 giorni al Consiglio dei ministri, che può disporre diversamente rispetto a quanto concluso e deciso in conferenza di servizi.

Inoltre, c'è subito da rilevare che ponendo in capo alla iniziativa del Sottosegretario di Stato la convocazione della Conferenza dei servizi e, in questo ambito, anche l'espletamento della *semplificatissima* procedura di VIA (appena descritta) prevista dal DL n. 90/2008, si espropria



tacitamente la Regione della titolarità su questa procedura, dato che le discariche e gli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi rientrano tra i progetti sottoposti alla VIA di esclusiva competenza regionale, di cui all'Allegato III del D.Lgs. n. 4/2008, che modifica il D.Lgs. n. 152/2006

Vale la pena ricordare, a questo punto, che già esiste nel nostro ordinamento una procedura semplificata (art. 14 ter della legge n. 241/1990) che, dando ben altre garanzie, al comma 4 stabilisce che: *«Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. (1)»*.

Quindi nel caso specifico, con il DL n. 90/2008, non solo si ha la disattivazione della procedura VIA derivante dal D.Lgs n. 152/2006, ma anche di quella semplificata appena descritta, di cui alla l. n. 241/1990.

Con il rischio che, il mancato rispetto delle norme di derivazione comunitaria - in una situazione come quella della Campania, dove in ampie aree si registrano situazioni precarie dal punto di vista ambientale, igienico-sanitario e di rischio idrogeologico - faccia mancare il necessario supporto che viene dalla conoscenza del territorio che popolazioni ed enti locali hanno, e possono opportunamente rappresentare, negando inoltre di fatto l'informazione e la partecipazione di tutte le amministrazioni competenti e dei cittadini, tutelate in sede comunitaria.

Su questo specifico ultimo punto va sottolineato che la disposizione dell'art. 9, comma 5 del DL 90/2008, non garantisce nello specifico l'informazione al pubblico di cui all'art. 6, paragrafo 3, lettera c) della Direttiva comunitaria n. 85/337/CEE (modificata dalla Direttiva 97/11/CE), che regola la procedura VIA europea, né garantisce, come stabilito all'art. 6, paragrafo 4, che vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione e il conseguente diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità competente.

Nel DL n. 90/2008, di conseguenza, non si dedica alcuna attenzione alle modalità di pubblicazione e consultazione del *pubblico interessato* o neanche in forma semplificata ed accelerata - richiamate all'art. 6, paragrafo 5 della citata Direttiva, né vengono fissate scadenze adeguate (1) per consentire al pubblico interessato di prepararsi e partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale, come stabilito dall'art. 6, paragrafo 6 della stessa Direttiva.

Inoltre, è bene ricordare che all'art. 15 della legge n. 306 del 31/10/2003 di recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati prevede che:

«1. In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione devono comunque assicurare i seguenti adempimenti:



WWF for a living planet®

a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;

b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini;

d) trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per territorio copia dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente le ragioni per le quali la deroga è stata concessa».

Di tutto ciò non viene fatta menzione nel comma in commento né, d'altra parte, nell'art. 18 del decreto legge n. 90/2008 che elenca tutte le disposizioni delle quali si autorizza la deroga o si richiama la legge n. 306 del 31/10/2003 tra quelle suscettibili di deroga. E non potrebbe essere altrimenti.

Da questo e dagli altri elementi sopra illustrati deve desumersi la incompatibilità dell'art. 9, comma 5, con le disposizioni comunitarie e la normativa interna di recepimento.

D'altro canto è bene ricordare che, invece, la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 15 è invece stata correttamente richiamata dall'ODPCM n. 3658/2008 (art. 1, commi 1 e 2) e dall'ODPCM n. 3672/2008.

Sulla base di queste considerazioni appaiono diversi i profili sui quali non possono non nutrirsi consistenti dubbi di irragionevolezza del decreto legge n. 90/2008.

Pertanto, si chiede di abrogare il comma 5 dell'art. 9 del DL n. 90/2008

Sostituendolo con il seguente:

«Per la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) degli impianti e delle discariche si osserva la disposizione di cui all'art. 15 della legge 31 ottobre 2003 n. 306.»

6. L'art. 7 e l'azzeramento e la riconfigurazione della Commissione tecnica di VIA

Con l'art. 7 del DL in esame *ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale* (comma 1, primo periodo) sono ridotti da 60 a 50 i membri della Commissione VIA di cui all'art. 9 del DPR 14/5/2007 n. 90 (comma 1, secondo periodo), entro 30 giorni il Ministro dell'ambiente nomina i nuovi 50 commissari (terzo periodo, comma 1) ed entro 60 giorni lo stesso Ministro procede con decreto a definire il nuovo regolamento della Commissione (quarto periodo, comma 1).

Innanzitutto, c'è da premettere che questo argomento viene da noi trattato a conclusione delle osservazioni sul DL in esame, perché questa disposizione è assolutamente estranea ai contenuti e ai motivi di necessità e urgenza che hanno portato alla redazione del DL, concepito dal Governo per far fronte alla emergenza rifiuti in Campania. E c'è da notare che questo avviene nonostante i



numerosi richiami di esperti costituzionali che chiedono un maggiore rigore nella definizione delle materie trattate nelle leggi e invitano a non abusare della decretazione d'urgenza.

Anzi, nel concreto, si potrebbe anche aggiungere che la disposizione in questione, poiché prevede l'azzeramento e la messa a regime in ben 3 mesi di una nuova Commissione VIA (peraltro inadeguata), in realtà presenta degli elementi di aperta contraddizione con i motivi di necessità ed urgenza che hanno portato alla redazione del provvedimento.

In aggiunta, c'è da ricordare che il recente DPR 90/2007, che porta la firma del Presidente della Repubblica in carica Napolitano, all'art. 9 (che reca «Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS») al comma 1 stabilisce che: «Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è istituita la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale che accorpa la Commissione per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, e la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, composta da sessanta commissari, oltre il presidente e il segretario, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra liberi professionisti e tra esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche, comprese università, Istituti scientifici e di ricerca, con adeguata qualificazione in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche.»

Inoltre, sempre all'art. 9, comma 3, lettera c) del richiamato DPR 90/2007 si indica tra i compiti della citata commissione: «c) svolge le attività tecnico istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ed esprime il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che adotta il conseguente provvedimento.»

Quindi, con un atto regolamentare a contenuto sostanzialmente normativo quale il DPR citato, promulgato da poco tempo, era stato stabilito che, per garantire l'operatività della Commissione tecnica di VIA ordinaria e speciale per le infrastrutture e gli insediamenti strategici (oggi nel D.lgs. n. 163/2006) e per la VAS, fosse congruo il numero di 60 membri, oltre il presidente e il segretario. La cosa appare logica, viste le nuove incombenze in materia di VAS e il rilevante carico di lavoro generato dalla VIA speciale, che si applica a tutte le grandi opere incluse nel «Primo programma per le infrastrutture e gli insediamenti strategici», che secondo il III Rapporto del Servizio Studi della Camera dei Deputati (aggiornato all'aprile 2007), che ad oggi ricomprende complessivamente 243 opere per 543 progetti, per un valore complessivo di 305 miliardi di euro.

Ci sono fondati dubbi, dunque, che la disposizione in esame possa essere motivata con la necessità di incrementare l'efficienza procedimentale della Commissione. A questo specifico proposito c'è da rilevare anche che lo stesso TAR Lazio, Sezione II quater nella sua Sentenza 3235 del 16 aprile 2008, che ha respinto il ricorso di alcuni membri delle Commissioni VIA e VIA speciale soppresse con il DPR 90/2007, ha asserito che il numero dei componenti era assolutamente giustificato dall'attribuzione alla nuova commissione delle funzioni relative all'attuazione della direttiva 2001/42/CE.

In un contesto in cui oltretutto, come ben noto, l'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea per inosservanza degli obblighi di recepimento della direttiva comunitaria sulla VAS 2001/42/CE. Con sentenza 8 novembre 2007, resa nella causa C 40/07, la Corte Europea ha dichiarato l'Italia inadempiente verso l'obbligo di recepire la direttiva concernente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in vigore dal 21.07.2001 e il cui termine ultimo per il recepimento da



WWF for a living planet®

parte degli Stati Membri era fissato al 21.07.2004, data a partire dalla quale tutti i piani e programmi ricadenti nel suo ambito di applicazione dovevano essere obbligatoriamente soggetti a VAS.

C'è da notare, poi, che il contenimento della spesa pubblica non viene conseguito anche perché, a fronte del depotenziamento di una importante commissione tecnica, si decide di rafforzare gli uffici di diretta collaborazione del ministro (art. 7, comma 2, ultimo periodo) nel rispetto del principio di invarianza di spesa. Ciò comporta che, siccome i costi sostenuti dalla Commissione sono costi (indiretti) sopportati dall'Amministrazione, la riduzione da 60 a 50 membri (tra cui non si sa se sono ricompresi anche il presidente e il segretario della Commissione, non menzionati nel DL) consente in realtà la riorganizzazione degli uffici politici che collaborano col ministro. O, come era detto esplicitamente nella prima stesura del decreto in esame, consentono di rafforzare gli uffici di diretta collaborazione del ministro, a valere sui risparmi derivanti dalla riduzione dei componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.

Né il disegno del Governo sull'efficienza e il contenimento dei costi appare così coerente quando, nello stesso DL in esame, si stabilisce di istituire la nuova figura dirigenziale di segretario generale, pur se la copertura dei relativi oneri viene *assicurata mediante la soppressione di due posti di funzione di livello dirigenziale* (art. 7, comma 2).

Quello prefigurato dal DL in esame sembra essere, nella sostanza, nient'altro che l'applicazione di una sorta di spoil system, esteso impropriamente, oltre che agli incarichi apicali della pubblica amministrazione di nomina politica, anche ad una commissione tecnica. Spesso abbiamo assistito anche in passato a forzature analoghe, ma certamente l'uso dello strumento della decretazione d'urgenza pone un grave, ulteriore problema di legittimità della disposizione.

Pertanto, si chiede l'abrogazione dell'art. 7 del DL n. 90/2008.

ALLEGATO

NOTE TECNICHE AGGIUNTIVE AGLI ARTICOLI DA 5 A 9 DEL DL N. 90/2008

- **L' autorizzazione integrata ambientale (art. 5, comma 2)**

Il DL n. 90/2008 all' art. 5 comma 2 (Termovalorizzatori di Acerra (NA) Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno) prevede di derogare all' articolo 5 del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell' inquinamento".

È importante ricordare come per gli impianti di incenerimento (o termovalorizzazione, per usare il termine adottato nel nostro Paese) l' autorizzazione all' esercizio di detti impianti passi attraverso il rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che, anche perché atto autorizzativo unico (Art. 5, comma 14), recita:

L' autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L' autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all' elenco riportato nell' allegato II. L' elenco riportato nell' allegato II, ove necessario, e' modificato con decreto del Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, d' intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Quindi, se si tiene conto delle intenzioni del legislatore comunitario, proprio non potrebbe essere derogato!

Peraltro il D.Lgs 59/2005, ai fini del rilascio dell' AIA, stabilisce procedure puntuali (art. 5 e art.7) ad esempio in merito a quali informazioni tecniche debba riportare la richiesta di autorizzazione su cui poi gli enti preposti si possono pronunciare. In assenza di detti elementi si autorizza un qualcosa che non si sa cosa tratterà, in che quantitativi, con quali livelli di emissioni, ecc. ecc.

Per gli impianti di incenerimenti infatti la norma prevede che l' AIA sostituisca tutte le autorizzazioni in materia ambientale (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, ma anche il permesso a costruire, emissione acustica, ecc. ecc...).

L' AIA è, quindi, un' autorizzazione unica che ricomprende e sostituisce tutti questi aspetti, in quanto sono stati valutati complessivamente all' atto della presentazione delle Schede tecniche, delle Migliori tecnologie disponibili (BAT) e del Piano di monitoraggio e controllo. Tutto nell' ottica di avere la massima prevenzione dell' inquinamento e la migliore valutazione tecnica al fine di limitare e ridurre le emissioni.

Questi aspetti sono ancora più gravi se si pensa che poi gli organi di controllo non avranno strumenti e normative di riferimento, se al momento dell' autorizzazione si è derogato dalla normativa in questione, come potranno essere effettuati i controlli successivi sugli impianti? Le prescrizioni devono avere una norma di riferimento per la loro applicazione/verifica/ottemperanza; anche perché poi non sarebbe possibile applicare le eventuali sanzioni in caso di inottemperanza.

Pertanto, si chiede di cancellare l'attuale versione del comma 2 dell'art. 5 del DL n. 90/2008

Sostituendola con la seguente frase:

“Per l'autorizzazione all'esercizio del termovalorizzatore di Acerra si osserva quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.”

- **Il Termovalorizzatore di Napoli (art. 8, comma 1)**

All'art. 8, comma 1 del DL n. 90/2008 (Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi) si stabilisce che:

“Al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti”

Nel comma appena richiamato non si fa menzione alcuna circa la necessità di rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n. 59/2005 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, se non per un inutile quanto assolutamente impraticabile riferimento all'*applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente*. Come già in precedenza argomentato, la normativa che porta al rilascio dell'AIA non può essere derogata (soprattutto per la sua natura di atto autorizzativo unico).

Si deve constatare, poi, come detto comma faccia proprie prerogative che dovrebbero appartenere più correttamente ad un atto pianificatorio di competenza regionale e locale, quale la redazione dei Piani di gestione dei rifiuti, che correttamente dovrebbero fornire indicazioni in merito alle reali necessità di smaltimento di una regione/provincia. Il DL 90/2008 non fornisce alcuna indicazione circa le necessità (quantitative) di smaltimento dei rifiuti nella regione, non si comprende quindi sulla base di quale assunto si arrivi a ritenere necessario autorizzare l'impianto di incenerimento di Napoli, del quale, peraltro non si forniscono indicazioni circa il dimensionamento (capacità di trattamento annue).

Pertanto, si chiede di abrogare il comma 1 dell'art. 8 del DL n. 90/2008.

- **Tipologie dei rifiuti destinati alla termovalorizzazione (art. 5, comma 1)**

Relativamente alle tipologie di rifiuti conferiti agli impianti di termovalorizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1 del DL n. 90/2008, si autorizza il trattamento dei seguenti codici CER:

- 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 19 05 03 compost fuori specifica
- 19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)



WWF for a living planet®

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

Stessi codici CER valgono per articolo 8, comma 2 relativo al 6termovalorizzatore6 di Napoli.

I codici CER autorizzati per l6ncenerimento sono riferiti a rifiuti non pericolosi.

C6è da rilevare, comunque, che nel DL in esame si spinge su tipologie di rifiuti che, di fatto, solo in parte passeranno per una qualche forma di trattamento, finalizzato o no alla produzione di CDR. Il fatto di bruciare rifiuti indifferenziati costituisce un elemento di rischio sanitario e ambientale: difficilmente in queste condizioni, di fortissima eterogeneità dei materiali combustibili, si potrà prevedere quali sostanze verranno emesse.

• **Apertura/esercizio e conferimento alle discariche (art. 9, comma 2)**

Per quanto riguarda l6apertura/esercizio delle discariche all6articolo 9 del DL 90/2008, oltre all6anomalia di voler derogare alle procedure di VIA (già trattata nella prima parte del nostro documento), si segnala che nel DL in esame, anche in questo caso, non si fa riferimento alcuno alla necessità di sottostare (ai fini autorizzativi) al D.Lgs. n. 59/2005. Alle discariche (come agli inceneritori) per essere autorizzate, deve essere rilasciata l6Autorizzazione Integrata Ambientale come previsto dall6articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2005.

Alle discariche (di cui all6art. 9 del decreto 90/2008) saranno conferiti rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER:

19.05.01 di rifiuti urbani e simili non compostata
19.05.03 compost fuori specifica
19.01.12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19.01.14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19.02.06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20.03.01 rifiuti urbani non differenziati

Il conferimento in discarica di rifiuti non trattati, come potrebbe essere il caso proprio di alcuni dei rifiuti catalogati secondo i codici sopra riportati, viola il D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" che prevede espressamente che 6I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento6 (art. 7, comma 1).

Inoltre, si rileva che alle stesse discariche (stando all6art. 9, comma 2 del DL n. 90/2008) saranno destinate ad accogliere anche rifiuti speciali pericolosi caratterizzati dai codici CER:

- 19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
- 19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose



WWF for a living planet®

In sostanza si tratta per i primi tre codici (19 01 11*, 19 01 13*, 19 02 05*) di materiali che molto probabilmente proverranno dagli impianti di incenerimento mentre la provenienza per il quarto codice (19 12 11*) è meno decifrabile (trattamento meccanico delle eco balle?).

Va da se che l'art. 9, comma 2, prevedendo il conferimento agli stessi siti di discarica tanto i rifiuti pericolosi che quelli non pericolosi, si candida ad altra palese violazione: i rifiuti speciali pericolosi devono essere conferiti in discariche diverse da quelle per rifiuti non pericolosi. A tale proposito l'art. 7 del D.Lgs 36/2003, recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" non dovrebbe lasciare spazio ad equivoci.

Quindi, posto che non è consentito (dalle norme nazionali e comunitarie) conferire nella stessa discarica rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Pertanto, si chiede al comma 2 dell'art. 9 del DL n. 90/2008 di cancellare le parole:

il codice CER 20.03.01 e

aggiungendo, dopo il codice:

il 19.02.06; e

la seguente frase:

«i rifiuti classificati con codice CER 20.03.01 potranno essere conferiti presso le discariche autorizzate secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36»

Inoltre, si chiede al comma 2, art. 9 del DL n. 90/2008 di cancellare l'attuale versione dell'ultimo periodo:

«presso i suddetti impianti e' inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11; 19.01.13*; 19.02.05*, nonché 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18»*

sostituendola con la seguente:

«lo smaltimento dei rifiuti pericolosi contraddistinti dai codici CER 19.01.11; 19.01.13*; 19.02.05*, nonché 19.12.11* dovrà avvenire in siti individuati conformemente con quanto prescritto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Le discariche per rifiuti speciali pericolosi dovranno essere sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, così come disposto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59»*

- **Apertura/esercizio e conferimento alle discariche (art. 9, comma 3)**

All'articolo 9 comma 3 del DL 90/2008 si dichiara che *«Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.01».*

Riteniamo che assimilare, a rifiuti urbani non differenziati (codice CER20 03 01), rifiuti che hanno subito un processo di, parziale o totale, combustione al suolo sia assolutamente errato viste le



WWF for a living planet®

trasformazioni chimico-fisiche che gli stessi rifiuti hanno subito nel processo di combustione che, sicuramente, li rende differenti e più reattivi, rispetto ad un normale rifiuto urbano indifferenziato, soprattutto per quanto attiene la presenza di particolari sostanze potenzialmente pericolose che si generano proprio dai processi di combustione (PCB, diossine, metalli pesanti, ecc.).

Quindi, sarebbe più corretto ricondurre *i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi* a rifiuti aventi uno dei codici CER 19.001. Ovviamente l'attribuzione di un codice CER puntuale non è possibile in questa fase giacché i rifiuti combusti andrebbero sottoposti ad analisi per valutarne le concentrazioni di sostanze inquinanti che molto probabilmente potrebbero farli rientrare tra i rifiuti pericolosi.

Pertanto, si chiede di abrogare la attuale versione del comma 3 dell'art. 9 del DL n. 90/2008 sostituendola con la seguente:

Lo smaltimento dei rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi dovrà avvenire presso siti di discarica individuati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, autorizzati in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

- **Gestione del ciclo dei rifiuti**

Infine, con riguardo agli aspetti più generali il DL n. 90/2008 propone una dotazione impiantistica di smaltimento (inceneritori e discariche) in cui non si specificano capacità/volumetrie. Soprattutto l'idea di dotarsi di 4 inceneritori appare decisamente sovradimensionata e, soprattutto, non sembra rispondere ad una pianificazione delle gestione dei rifiuti che ponga, come richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale, al primo posto la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, seguita dal recupero di materia (riciclaggio).